

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FALLUCCHI, BUTINI, BOLDRINI, BOZZELLO, VEROLE, PASTORINO, PARRINO, GIACCHÈ, FERRARA** Maurizio, **MILANI** Eliseo, **BUFFONI, FINESTRA, GIUST, SAPORITO, BASTIANINI e PALUMBO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1984

Reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare

ONOREVOLI SENATORI. — Con il regio viglietto di Carlo Alberto del 26 marzo 1833 venivano istituite la medaglia d'oro al valor militare e la medaglia d'argento al valor militare; alle predette decorazioni era annesso un assegno allora denominato « soprassoldo » della seguente misura:

lire 100 per la medaglia d'oro al valor militare;

lire 50 per la medaglia d'argento al valor militare.

In caso di morte del decorato detto assegno veniva devoluto per intero alla vedova o agli orfani.

Successivamente, con decreto luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264, e con legge

5 marzo 1961, n. 212, fu concesso un assegno anche agli insigniti di medaglia di bronzo al valor militare (istituita con regio decreto 8 dicembre 1887, n. 5100) e di croce di guerra al valor militare (istituita con regio decreto 7 gennaio 1922, n. 195).

Detti assegni venivano devoluti anch'essi per intero alle vedove o agli orfani dei decorati delle predette decorazioni.

L'importo degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare ha subito, nel tempo, successive modificazioni, venendo però devoluto sempre per intero alla vedova o agli orfani.

Tale situazione durò fino al 30 ottobre 1969, allorchè con la legge n. 831 di pari data si provvide a rivalutare gli assegni in questione riducendo però al 50 per cento

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gli assegni di reversibilità dovuti alla vedova, agli orfani o agli altri aventi diritto.

Con legge 23 dicembre 1978, n. 915, si è provveduto, per le sole vedove, le assimilate e gli orfani di decorati di medaglia d'oro al valor militare, ad elevare il relativo assegno di medaglia al 100 per cento dell'importo dovuto al decorato vivente, lasciando invariato nella misura del 50 per cento l'importo dell'assegno di medaglia dovuto alle vedove, alle assimilate e agli orfani dei decorati di medaglia d'argento al valor

militare, medaglia di bronzo al valor militare e croce di guerra al valor militare.

Si è venuta così a creare una inammissibile disparità di trattamento che riveste carattere di incostituzionalità, fra le vedove, le assimilate, gli orfani delle medaglie d'oro al valor militare e le vedove, le assimilate, gli orfani di tutti gli altri decorati al valor militare.

Per eliminare tale disparità, è stato predisposto per l'approvazione l'allegato disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli assegni annessi alle medaglie d'argento e di bronzo al valor militare per fatti di guerra al valor militare di cui agli articoli 1 e 3 della legge 5 marzo 1961, n. 212, e successive modificazioni, si devolvono a favore della vedova, dell'assimilata a vedova e degli orfani nella misura annua prevista dal primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Il quarto comma dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono abrogati.

Art. 2.

Quando non esistano i soggetti di cui al precedente articolo ovvero quando questi ne abbiano perduto definitivamente il diritto, gli assegni annessi alle medaglie d'argento e di bronzo al valore per fatti di guerra ed alle croci di guerra al valore militare di cui agli articoli 1 e 3 della legge 5 marzo 1961, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni, si devolvono nella misura di cui al precedente articolo 1 a favore dei genitori, collaterali ed assimilati nell'ordine stabilito dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e con le norme di cui agli articoli 59, 60, 66 e 67 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 915.

Il terzo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è abrogato.

Al maggior onere di lire 1.850 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio 1984 e seguenti, con gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.